

# **COMUNE DI MONTECATINI TERME**

## **Provincia di Pistoia**

### **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI MONTECATINI TERME AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199**

#### **Indice**

Indice .....	1
Articolo 1 - Oggetto del regolamento .....	2
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata .....	2
Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata.....	3
Articolo 4 - Effetti della dichiarazione .....	3
Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti .....	3
Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata .....	4
Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere.....	4
Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento .....	5

### **Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie indicate al successivo articolo 2, non riscosse a seguito della notifica di:
  - avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dal Comune.

### **Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata**

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:
  - Imposta municipale propria (IMU);
  - Tassa sui rifiuti (TARI).
2. Sono definibili, anche con riferimento a un singolo debito composto da capitale e/o sanzioni e/o interessi, le entrate indicate dal precedente comma 1, richieste mediante i seguenti titoli di riscossione:
  - avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dal Comune al 31/12/2025 e divenuti definitivi alla data di pubblicazione del presente regolamento.
3. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5:
  - del capitale dell'entrata oggetto di definizione;
  - delle spese di notifica
4. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione:
  - sanzioni amministrative tributarie, nella misura del 100%;
  - interessi liquidati in fase di accertamento, nella misura del 100%;
5. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata, sono estinte le somme indicate nel precedente comma 4.
6. Sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

7. Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi già affidati ad ADER.
8. La definizione agevolata è esclusa per le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio.

### **Articolo 3 – Procedura per la definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione agevolata, il debitore manifesta al Comune, la volontà di avvalersi della stessa, rendendo, entro il termine del 30 settembre 2026, un'apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione su proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.
2. Il Comune entro il termine del 31 dicembre 2026 comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione.
3. Il pagamento delle somme di cui al precedente comma 2 è effettuato con le modalità indicate nel successivo articolo 5.

### **Articolo 4 - Effetti della dichiarazione**

1. A seguito della presentazione della dichiarazione-di cui all'art. 3:
  - a. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
  - b. sono sospese le procedure di affidamento del carico ad Agenzia Entrate Riscossione.

### **Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti**

1. Il pagamento delle somme da effettuarsi per singolo tributo, è effettuato in unica soluzione per importi fino ad € 500,00 entro l'ultimo giorno del mese successivo alla comunicazione di ammissione alla definizione agevolata oppure nel numero di rate previste dal successivo comma 3, la prima entro il termine di cui sopra e le successive a cadenza trimestrale.
2. La comunicazione contenente il piano di pagamento delle rate deve essere trasmessa nella modalità indicata nella dichiarazione.

3. Il debitore indica nell'istanza di definizione agevolata se intende pagare in unica soluzione oppure in tre rate trimestrali scadenti l'ultimo giorno del mese.
4. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dalla scadenza prevista per la prima rata gli interessi al tasso legale
5. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata..

#### **Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata**

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e si attiveranno le attività per la riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.
2. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

#### **Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere**

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente ad accertamenti esecutivi. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

### **Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di cui all'art. 124 del decreto legislativo 19 agosto 2000, n. 267 (*salvo che sia dichiarata l'immediata eseguibilità ai sensi del medesimo articolo*) e di cui all'articolo 10 delle preleggi (*salvo diversa previsione statutaria*).
2. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 108 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.